

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6168

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FINI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995, e norme di adeguamento

Presentato l'8 novembre 2005

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge si autorizza la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Parlamento italiano con la legge 19 novembre 1984, n. 948. La cooperazione transfrontaliera consiste, in virtù della Convenzione-quadro, in un progetto teso a rafforzare i rapporti di vicinato tra collettività e autorità territoriali dipendenti da due o più Parti

contraenti ed a concludere accordi e intese utili a tale fine.

Il Protocollo addizionale, risalente al 9 novembre 1995, puntualizza, conferendo loro maggior incisività, disposizioni già contenute nella Convenzione-quadro e prevede, tra l'altro, la costituzione di organismi di cooperazione transfrontaliera. La mancata ratifica del Protocollo ha impedito, dunque, finora in Italia il decollo delle predette strutture.

Più in particolare, l'articolo 3 del Protocollo addizionale consente espressamente di costituire un organismo comune

transfrontaliero, grazie al quale le varie entità territoriali possano coordinare, gestire ed organizzare più forme di cooperazione. Tale organismo, che può essere o meno dotato di personalità giuridica, è poi considerato nell'ordinamento interno degli Stati coinvolti quale soggetto di diritto pubblico o di diritto privato.

L'articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo specifica che, qualora un simile organismo di cooperazione transfrontaliera venga dotato di personalità giuridica, questa sia definita dalla legge della Parte contraente in cui l'organismo stesso ha sede e sia riconosciuta dalle altre Parti contraenti conformemente ai rispettivi diritti nazionali. In virtù del paragrafo 2 del medesimo articolo 4, l'organismo di cooperazione transfrontaliera ha un proprio statuto e adotta atti che, tuttavia, non possono avere portata generale e non possono incidere su diritti e libertà del singolo.

L'organismo comune di cooperazione è finanziato con contributi del bilancio delle collettività ed entità territoriali e può procurarsi finanziamenti attraverso servizi prestati alle stesse o a terzi utilizzatori, mentre non potrebbe in alcun modo imporre prelievi fiscali.

L'articolo 5 del Protocollo prevede la possibilità di porre in essere organismi di cooperazione transfrontaliera con natura di diritto pubblico, in grado di adottare atti aventi, negli ordinamenti giuridici interni, lo stesso valore ed i medesimi effetti degli atti emessi dalle collettività territoriali.

È possibile tuttavia prevedere, in virtù del Protocollo, che l'organismo pubblico non possa adottare atti generali, nè abbia competenze di carattere generale, ma sia titolare di un mandato specifico e puntuale.

All'articolo 8 del Protocollo si accorda agli Stati contraenti la facoltà di optare, al momento della firma del Protocollo o del deposito della ratifica dello stesso, esclusivamente per una delle due tipologie di organismi (privato — articolo 4 o pubblico — articolo 5) o, invece, per entrambe le fattispecie.

Proprio esercitando la facoltà accordata dall'articolo 8 del Protocollo, con il disegno di legge in esame si opta esclusivamente per la costituzione di un organismo comune di cooperazione transfrontaliera avente natura di diritto privato, in analogia, peraltro, con la scelta effettuata da altri Paesi europei, quali la Germania e la Francia. Si esclude, quindi, la possibilità di ricorrere a strutture aventi natura di diritto pubblico, accordata dall'articolo 5 del Protocollo.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

Articolo 1: dispone l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione di Madrid.

Articolo 2: nel disporre che sia data esecuzione al Protocollo di Strasburgo, opta esclusivamente, come suindicato, per le strutture di cooperazione transfrontaliera di natura privata.

Articolo 3: modifica l'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948, di ratifica ed esecuzione da parte dello Stato italiano della citata Convenzione europea adottata a Madrid. In particolare, adeguando al nuovo testo costituzionale ed, in particolare, al novellato articolo 114, della Costituzione, il novero dei soggetti che possono siglare atti di cooperazione transfrontaliera, introduce le città metropolitane, non previste nel testo vigente della legge. Ciò in quanto, l'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Madrid demanda al diritto interno di ciascuno Stato la determinazione di quali siano, ai fini dell'attuazione della Convenzione stessa, le collettività o autorità territoriali. Dunque, la scelta dei soggetti che hanno accesso in Italia alla cooperazione transfrontaliera viene adeguata, con la norma in questione, alle modifiche dei rispettivi ordinamenti interni (comma 1, lettera a).

L'articolo 3 del disegno di legge abroga poi la disposizione in virtù della quale gli enti territoriali « autorizzati » alla cooperazione transfrontaliera devono essere direttamente confinanti con uno Stato estero o distare 25 km. dalla frontiera. In sostituzione del predetto limite, il disegno di legge sancisce che gli enti

territoriali italiani che possono aderire alle forme di cooperazione transfrontaliera devono essere situati nelle regioni di confine (marittimo o terrestre) con Paesi del Consiglio d'Europa. È inoltre soppressa la disposizione in virtù della quale se il confine tra l'Italia e lo Stato estero interessato passa attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia è calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale (comma 1, lettera b)).

Articolo 4: dispone che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

La necessità dell'intervento normativo discende da quanto disposto dall'articolo 80 della Costituzione. Con il presente disegno di legge si autorizza la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Parlamento italiano con la legge 19 novembre 1984, n. 948. La cooperazione transfrontaliera consiste, in virtù della Convenzione-quadro, in un progetto teso a rafforzare i rapporti di vicinato tra collettività e autorità territoriali dipendenti da due o più Parti contraenti ed a concludere accordi e intese utili a tale fine

B) Analisi del quadro normativo.

La legge n. 948 del 1984 che autorizzò la ratifica della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, firmata a Madrid il 21 maggio 1980, consente alle regioni ed agli enti locali di sviluppare particolari intese che non risultano in contrasto con la legge 5 giugno 2003, n. 131. In questa ottica si pone anche il Protocollo addizionale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica l'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948, di ratifica ed esecuzione da parte dello Stato italiano della citata Convenzione europea adottata a Madrid. In particolare, adeguando al nuovo testo costituzionale ed, in particolare, al novellato articolo 114, il novero dei soggetti che possono siglare atti di cooperazione transfrontaliera, introduce le città metropolitane, non previste nel testo vigente della legge. Ciò in quanto, l'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Madrid demanda al diritto interno di ciascuno Stato la determinazione di quali siano, ai fini dell'attuazione della Convenzione stessa, le collettività o autorità territoriali. La scelta dei soggetti che hanno accesso in Italia alla cooperazione transfrontaliera viene adeguata, con la norma in questione, alle modifiche dei rispettivi ordinamenti interni.

L'articolo 3 del disegno di legge abroga poi la disposizione in virtù della quale gli enti territoriali « autorizzati » alla cooperazione

transfrontaliera devono essere direttamente confinanti con uno Stato estero o distare 25 km. dalla frontiera. In sostituzione del predetto limite, il disegno di legge sancisce che gli enti territoriali italiani che possono aderire alle forme di cooperazione transfrontaliera devono essere situati nelle regioni di confine (marittimo o terrestre) con Paesi del Consiglio d'Europa. È inoltre soppressa la disposizione in virtù della quale se il confine tra l'Italia e lo Stato estero interessato passa attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia è calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale (comma 1, lettera *b*).

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'atto appare coerente con l'ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non si pongono questioni di compatibilità.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione ».

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- B) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

Non esistono espliciti richiami a fonti normative, salvo alla legge n. 948 del 1984.

- C) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'articolo 3 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948.

- D) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono state introdotte nel testo abrogazioni di norme preesistenti, ad eccezione di alcune modifiche alla legge n. 948 del 1984 di ratifica della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, firmata a Madrid il 21 maggio 1980.

3. Ulteriori elementi.

- A) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge riguardanti la medesima materia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

Descrizione della attività richiesta, vietata o modificata dallo strumento tecnico-normativo prescelto.

Il disegno di legge ha come obiettivo la cooperazione transfrontaliera tesa a rafforzare i rapporti di vicinato tra collettività e autorità territoriali dipendenti da due o più Parti contraenti e a concludere accordi e intese utili a tale fine.

Ambito territoriale di riferimento dell'intervento.

L'ambito territoriale coincide con i territori italiani confinanti con i Paesi aderenti alla Convenzione-quadro europea di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Parlamento italiano con la legge 19 novembre 1984, n. 948.

Settori di attività economica interessati.

Nessuno.

Destinatari diretti.

I destinatari diretti, menzionati direttamente nella norma sono: le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le comunità montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere confinanti con i Paesi parte della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali.

Destinatari indiretti.

Non vi sono destinatari indiretti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Il provvedimento di ratifica del Protocollo addizionale, risalente al 9 novembre 1995, puntualizza, conferendo loro maggior incisività, disposizioni già contenute nella Convenzione-quadro e prevede, tra l'altro, la costituzione di organismi di cooperazione transfrontaliera.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Non si è seguita una particolare metodologia.

D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

L'approvazione della legge non comporterà la creazione di nuove strutture amministrative o il ricorso a speciali procedimenti.

E) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

I destinatari diretti sono già dotati delle strutture necessarie ad assicurare la propria operatività.

Non vi sono destinatari indiretti.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 del Protocollo, non si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

ART. 3.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge
19 novembre 1984, n. 948).*

1. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1984, n. 948, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « le province, » sono inserite le seguenti: « le città metropolitane, »;


b) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

« Gli enti territoriali italiani abilitati a stipulare gli accordi e le intese di cui al primo comma devono essere situati nelle regioni di confine, sia esso marittimo che terrestre, con altri Paesi aderenti al Consiglio d'Europa ».

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



European Treaty Series - No. 159

**ADDITIONAL PROTOCOL
TO THE EUROPEAN OUTLINE CONVENTION
ON TRANSFRONTIER CO-OPERATION
BETWEEN TERRITORIAL COMMUNITIES
OR AUTHORITIES**

Strasbourg, 9.XI.1995

The Council of Europe member States signatory to this Protocol to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities (hereinafter referred to as "the Outline Convention"),

Affirming the importance of transfrontier co-operation between territorial communities or authorities in border areas;

Being resolved to take further measures to secure transfrontier co-operation between territorial communities or authorities;

Wishing to facilitate and develop transfrontier co-operation between territorial communities or authorities situated in border areas;

Acknowledging the need to adapt the Outline Convention to the actual situation in Europe;

Considering that it would be appropriate to supplement the Outline Convention with a view to reinforcing transfrontier co-operation between territorial communities or authorities;

Having regard to the European Charter of Local Self-Government;

Bearing in mind the Declaration on transfrontier co-operation in Europe which the Committee of Ministers made on the occasion of the 40th anniversary of the Council of Europe and which, among other things, called for continued action in order to gradually remove barriers of any kind - administrative, legal, political or psychological - to curb the development of transfrontier projects,

Have agreed the following additional provisions:

Article 1

- 1 Each Contracting Party shall recognise and respect the right of territorial communities or authorities under its jurisdiction and referred to in Articles 1 and 2 of the Outline Convention to conclude transfrontier co-operation agreements with territorial communities or authorities of other States in equivalent fields of responsibility, in accordance with the procedures laid down in their statutes, in conformity with national law and in so far as such agreements are in keeping with the Party's international commitments.
- 2 A transfrontier co-operation agreement shall entail only the responsibilities of the territorial communities or authorities which have concluded it.

Article 2

Decisions taken jointly under a transfrontier co-operation agreement shall be implemented by territorial communities or authorities within their national legal system, in conformity with their national law. Decisions thus implemented shall be regarded as having the same legal force and effects as measures taken by those communities or authorities under their national legal system.

Article 3

A transfrontier co-operation agreement concluded by territorial communities or authorities may set up a transfrontier co-operation body, which may or may not have legal personality. The agreement shall specify whether the body, regard being had to the responsibilities assigned to it and to the provisions of national law, is to be considered a public or private law entity within the national legal systems to which the territorial communities or authorities concluding the agreement belong.

Article 4

- 1 Where the transfrontier co-operation body has legal personality, such personality shall be as defined in the law of the Contracting Party in which its headquarters are located. The legal personality of the body is recognised by the other Contracting Parties which have territorial communities or authorities party to the transfrontier agreement in conformity with their own national law.
- 2 The transfrontier co-operation body shall perform the responsibilities assigned to it by the territorial communities or authorities in accordance with its purpose and in the manner provided for in the national law by which it is governed. Thus:
 - a action by the transfrontier co-operation body shall be governed by its statute and by the law of the headquarters State;
 - b the transfrontier co-operation body shall not, however, be empowered to take measures which apply generally or which might affect the rights and freedoms of individuals;
 - c the transfrontier co-operation body shall be financed from the budgets of the territorial communities or authorities. It shall not be empowered to impose levies of a fiscal nature. It may, where appropriate, receive revenue in respect of services provided by it to territorial communities or authorities, users or third parties;
 - d the transfrontier co-operation body shall have an annual estimated budget and shall draw up a balance-account which shall be approved by auditors independent of the territorial communities or authorities party to the agreement.

Article 5

- 1 The Contracting Parties may, if their national law allows it, decide that the transfrontier co-operation body is to be a public law entity and that, for the purposes of each Contracting Party's legal system, any measures which it takes are to have the same legal force and effects as if they had been taken by the territorial communities or authorities which concluded the agreement.
- 2 However, the agreement may stipulate that it is for the territorial communities or authorities which concluded the agreement to execute such measures, especially where the measures may affect the rights, freedoms and interests of individuals. Moreover, each Contracting Party may provide that general responsibilities cannot be attributed to the transfrontier co-operation body and that such a body shall not be empowered to take measures which apply generally.

Article 6

- 1 Measures taken by territorial communities or authorities under a transfrontier co-operation agreement shall be subject to the same supervision as the law of each Contracting Party prescribes in respect of any measure taken by the territorial communities or authorities concluding the agreement.
- 2 Measures taken by a transfrontier co-operation body set up under an agreement shall be subject to the supervision provided for in the law of the State in which the body's headquarters are located, keeping in mind, in addition, the interests of territorial communities or authorities of other States. The transfrontier co-operation body shall comply with information requests made by the authorities of the States to which the territorial communities or authorities belong. The supervisory authorities of the Contracting Parties shall endeavour to establish means of appropriate co-ordination and information.
- 3 Measures taken by a body as referred to in paragraph 1 of Article 5 shall be subject to the same supervision as the law of each Contracting Party prescribes in respect of any measure taken by the territorial communities or authorities concluding the agreement.

Article 7

Any disputes arising from a transfrontier co-operation body's activities shall be referred to the courts which are competent under internal law or under an international agreement.

Article 8

- 1 Each Contracting Party shall declare, when signing this Protocol, or when depositing the instrument of ratification, acceptance or approval, whether it will apply the provisions of Articles 4 and 5 or of one of those articles only.
- 2 Such a declaration can be modified at any subsequent time.

Article 9

No reservations to the provisions of this Protocol shall be allowed.

Article 10

- 1 This Protocol shall be open for signature by the States which have signed the Outline Convention, which may express their consent to be bound by either:
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 A member State of the Council of Europe may not sign this Protocol without reservation as to ratification, acceptance or approval, or deposit an instrument of ratification, acceptance or approval, unless it has already deposited or simultaneously deposits an instrument of ratification, acceptance or approval of the Outline Convention.
- 3 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 11

- 1 This Protocol shall come into force three months after the date on which four member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 10.
- 2 In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall come into force three months after the date of its signature or deposit of instrument of its ratification, acceptance or approval.

Article 12

- 1 After the entry into force of this Protocol, any State which has acceded to the Outline Convention may also accede to the Protocol.
- 2 Accession shall be effected by the deposit with the Secretary General of the Council of Europe of an instrument of accession which shall take effect three months after the date of its deposit.

Article 13

- 1 Any Contracting Party may, at any time, denounce this Protocol by means of notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 14

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any State which has acceded to this Protocol of:

- a any declarations submitted by the Contracting Parties in conformity with Article 8;
- b any signature;
- c the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- d any date of entry into force of this Protocol, in accordance with Articles 11 and 12;
- e any other measure, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 9th day of November 1995, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to any State invited to accede to this Protocol.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocollo addizionale alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (qui di seguito indicata come «Convenzione-quadro»), nel riconoscere l'importanza della cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali nelle regioni frontaliere; intenzionati a prendere nuove misure intese a permettere la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali; desiderosi di facilitare e sviluppare la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali nelle regioni frontaliere; riconosciuta la necessità di adattare la Convenzione-quadro alla realtà europea; considerata l'opportunità di completare la Convenzione-quadro in vista di rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra collettività o autorità territoriali; richiamata la Carta europea dell'autonomia locale; nello spirito della Dichiarazione del Comitato dei Ministri sulla cooperazione transfrontaliera in Europa enunciata in occasione del 40° anniversario del Consiglio d'Europa, che incoraggia, tra le altre attività, a proseguire nell'azione volta a sopprimere progressivamente gli ostacoli di ogni genere — amministrativi, giuridici, politici o psicologici — che potrebbero rallentare lo sviluppo di progetti transfrontalieri, hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari:

Articolo 1

1. Ogni Parte contraente riconosce e rispetta il diritto delle collettività o autorità territoriali sottoposte alla propria giurisdizione e indicate negli articoli 1 e 2 della Convenzione-quadro di concludere, nei settori di competenze comuni, accordi di cooperazione transfrontaliera con le collettività o autorità territoriali di altri Stati, secondo le procedure previste dai loro statuti, in conformità con la legislazione nazionale e nel rispetto degli impegni internazionali presi dalle Parti.

2. Un accordo di cooperazione transfrontaliera ricade esclusivamente sotto la responsabilità delle collettività o autorità territoriali che lo hanno concluso.

Articolo 2

Le decisioni prese nell'ambito di un accordo di cooperazione transfrontaliera vengono attuate dalle collettività o autorità territoriali nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici e in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. Le decisioni così messe in atto sono considerate come aventi il valore giuridico e gli effetti propri di atti compiuti da queste collettività o autorità nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Articolo 3

Gli accordi di cooperazione transfrontaliera conclusi dalle collettività o autorità territoriali possono dare vita ad un organismo per la cooperazione transfrontaliera dotato o meno di personalità giuridica. Nell'accordo si indicherà se l'organismo, nel rispetto della legislazione interna e tenuto conto dei compiti attribuitigli, dovrà essere considerato, nell'ordinamento giuridico dello Stato cui appartengono le collettività o autorità che hanno concluso l'accordo, come un organismo di diritto pubblico o di diritto privato.

Articolo 4

1. Qualora l'organismo per la cooperazione transfrontaliera abbia la personalità giuridica, questa è definita dalla legislazione della Parte contraente in cui ha la sua sede. Le altre Parti contraenti cui appartengono le collettività territoriali facenti parte dell'accordo riconoscono la personalità giuridica dell'organismo, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale.

2. L'organismo di cooperazione transfrontaliera persegue gli obbiettivi che gli sono stati affidati dalle collettività o autorità territoriali in sintonia con i suoi fini e alle condizioni previste dal diritto nazionale cui è subordinato. Ne consegue che:
- a. gli atti dell'organismo di cooperazione transfrontaliera sono retti dal suo statuto e dalla legislazione dello Stato in cui ha sede;
 - b. l'organismo di cooperazione transfrontaliera non è tuttavia abilitato a decidere di atti di portata generale o suscettibili di incidere sui diritti e sulle libertà dei singoli;
 - c. l'organismo di cooperazione transfrontaliera è finanziato con contributi del bilancio delle collettività o autorità territoriali. Non ha facoltà di imporre prelievi di natura fiscale. Se del caso, può percepire introiti per servizi resi alle collettività o autorità territoriali, ad altri utenti o a terzi;
 - d. l'organismo di cooperazione transfrontaliera predispone un bilancio di previsione annuale e un bilancio consuntivo che dovrà essere approvato da esperti indipendenti dalle collettività o autorità territoriali partecipanti all'accordo.

Articolo 5

1. Le Parti contraenti possono stabilire, se le rispettive legislazioni nazionali lo consentono, che l'organismo di cooperazione transfrontaliera è un organismo di diritto pubblico e che i suoi atti hanno, nell'ordinamento giuridico di ognuna delle Parti contraenti, lo stesso valore giuridico e gli stessi effetti di atti compiuti dalle collettività o autorità territoriali che hanno concluso l'accordo.
2. L'accordo può tuttavia prevedere che competa alle collettività o autorità territoriali che hanno concluso l'accordo dare esecuzione a detti atti, in particolare qualora gli atti di cui trattasi risultino avere interferenze con i diritti, le libertà, gli interessi dei singoli. Inoltre una Parte contraente può prevedere che l'organismo di cooperazione transfrontaliera non possa avere un mandato generale né essere abilitato ad adottare misure aventi portata generale.

Articolo 6

1. Gli atti compiuti dalle collettività o autorità territoriali in virtù di un accordo di cooperazione transfrontaliera sono sottoposti ai medesimi controlli previsti dalla legislazione di ogni Parte contraente per gli atti delle collettività o autorità territoriali che hanno concluso l'accordo.
2. Gli atti compiuti dagli organismi di cooperazione transfrontaliera, sorti in virtù di un accordo, sono sottoposti ai controlli previsti dal diritto dello Stato in cui l'organismo ha sede, senza trascurare per altro gli interessi delle collettività o autorità territoriali degli altri Stati. L'organismo di cooperazione transfrontaliera deve dar seguito alle richieste di informazione provenienti dalle autorità degli Stati cui appartengono le collettività o autorità territoriali. Le autorità di controllo delle Parti contraenti si adoperano in favore di un coordinamento e di una attività d'informazione adeguati.
3. Gli atti compiuti dagli organismi previsti al paragrafo 1 dell'articolo 5 sono sottoposti ai medesimi controlli previsti dalla legislazione di ogni Parte contraente per gli atti delle collettività o autorità territoriali che hanno concluso l'accordo.

Articolo 7

Eventuali contenziosi risultanti dal funzionamento dell'organismo di cooperazione transfrontaliera vengono giudicati dai tribunali aventi competenza in virtù del diritto interno o di un accordo internazionale.

Articolo 8

1. Ogni Parte contraente dichiara, al momento della firma del presente Protocollo o al momento del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, se intende applicare le disposizioni degli articoli 4 e 5 o di uno solo di questi articoli.
2. Questa dichiarazione può sempre essere modificata in seguito.

Articolo 9

Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni del presente Protocollo.

Articolo 10

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione-quadro, i quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati nei modi seguenti:
 - a. apposizione di firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione o

b. apposizione di firma con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, o depositare uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, se non ha già depositato o se non deposita simultaneamente uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione della Convenzione-quadro.

3. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 11

1. Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, il loro consenso a considerarsi vincolati dal Protocollo.

2. Per quanto riguarda gli Stati membri che esprimeranno in seguito il loro consenso a considerarsi vincolati ad esso, il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 12

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo potrà aderirvi ogni Stato che ha aderito alla Convenzione-quadro.

2. L'adesione avverrà con il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Articolo 13

1. Ogni Parte contraente può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 14

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:

a) ogni dichiarazione notificata da una Parte contraente in conformità all'articolo 8;

b) ogni firma;

c) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;

d) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità agli articoli 11 e 12;

e) ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 9 novembre 1995, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire al presente Protocollo.

PAGINA BIANCA

€ 0,60



14PDL0079150